SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA ----

(N. 821)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FABBRI, CIMINO, DI NICOLA, MURATORE, BUFFONI, SCEVAROLLI, GRECO e SELLITTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1984

Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana

Onorevoli Senatori. — La stampa ha riportato di attualità, dando notizia di gravi frodi perpetrate in danno dei consumatori e dei produttori, il problema della polvere di latte ad uso zootecnico.

Nella passata legislatura il problema venne affrontato legislativamente dalla 9ª Commissione permanente del Senato (Agricoltura) che, nel mese di luglio 1981, ebbe ad approvare in sede deliberante il disegno di legge n. 1384, d'iniziativa del senatore Finessi, recante norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana; norme che si rendevano, e si rendono tuttora necessarie, dopo la sentenza n. 1032 del 16 febbraio 1979 con la quale la Corte di cassazione stabiliva che il divieto posto dalla legge 11 aprile 1974, n. 138, di mettere in commercio latte fresco o latte liquido ottenuto con l'impiego di latte in polvere e destinato al consumo alimentare diretto o alla produzione di prodotti caseari non riguarda l'impiego del latte in polvere destinato al consumo alimentare indiretto (purchè diverso da quello ottenuto dalla preparazione dei formaggi): ipotesi, questa, che ricorre quando la polvere di latte è utilizzata come semplice ingrediente necessario alla produzione di un prodotto diverso e quando nel corso della produzione subisce una trasformazione tale da non essere più riconoscibile e commestibile in quanto latte; ma non nel caso di una miscelazione della polvere di latte con altre sostanze o liquidi con la conservazione delle caratteristiche organolettiche proprie di ciascuna di esse sostanze come, ad esempio, nella miscela di latte e caffè.

Il presente disegno di legge ripropone il tema del divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana nel testo approvato nella passata legislatura dalla 9ª Commissione permanente del Senato che accoglieva, in quella sede, l'emen-

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

damento proposto dal Governo, inteso ad aumentare gli strumenti di prevenzione dalle frodi e di difesa della produzione nazionale mediante l'introduzione di rilevatori chimici nel latte in polvere non destinato ad uso alimentare umano e non destinato alla riesportazione. La presenza del rilevatore chimico nel latte in polvere non destinato all'alimentazione umana rende infatti riconoscibile, con questa denaturazione, la presenza di questo latte in qualsiasi alimento, evitando così ogni possibile frode.

I produttori agricoli da gran tempo avanzano la richiesta della presenza del rilevatore chimico per difendere la genuinità dei prodotti l'attiero-caseari esposti a frodi sempre più frequenti. L'aggiunta del tracciante chimico difende i consumatori relativamente sia al prezzo che alla qualità del prodotto.

Una parte della stampa a suo tempo insorse contro questa normativa con motivazioni di vario genere: ma si trattava di stampa al servizio di interessi di parte, che anteponeva perciò questi interessi a quelli dei produttori agricoli e dei consumatori.

Non può essere posto in dubbio che, nella scala delle scelte, la tutela del consumatore e della salute pubblica hanno legittimamente diritto a tutela in via primaria; altrimenti si arriverebbe all'assurdo che la tutela della salute pubblica e del consumatore dalla frode alimentare avviene soltanto a determinate condizioni e quando non sia in contrasto con determinati interessi economici diversi da quelli riconosciuti come legittimi.

È stato rilevato che la legislazione comunitaria non prevede l'aggiunta del tracciante chimico nel latte in polvere non destinato all'alimentazione umana, e che pertanto la normativa proposta sarebbe troppo onerosa per gli importatori di polvere di latte.

Innanzitutto si fa presente che è pur vero che la CEE non ha ancora affrontato la disciplina giuridica del tracciante chimico; pur tuttavia a livello comunitario non si esclude che « possono essere ammesse deroghe (per motivi di pubblica sanità e di tutela del consumatore e dell'ambiente, eccetera) al principio che ogni prodotto legal-

mente fabbricato e posto in vendita in uno Stato membro deve essere, in linea di massima, ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro.

Le deroghe consistenti in normative tecniche e commerciali debbono essere accettate quando siano necessarie, cioè appropriate e non eccessive, per soddisfare esigenze imperative e quando perseguano un interesse generale, di cui esse costituiscono la garanzia essenziale » (cfr. estrapolato dalla comunicazione della Commissione CEE sulle conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 febbraio 1979 nella causa n. 120/78 Cassis de Diyon).

Non può essere negato che la normativa del presente disegno di legge risponda a questa esigenza di tutela dell'interesse generale, poichè non si ravvisa in quale altro modo possa tale interesse essere salvaguardato, tenuto conto, come innanzi detto, che le frodi nello specifico settore sono crescenti, dimostrando così come le misure vigenti di repressione siano, nel nostro Paese, del tutto insufficienti a limitare o ad esoludere la trasgressione alle leggi.

Inoltre, non va sottovalutata la considedazione che l'introduzione del nilevatore chimico potrebbe costituire elemento equilibratore nel settore della produzione del latte nell'ambito della CEE, in quanto indirettamente concorrerebbe, unitamente ad altre misure più specifiche, a mettere un freno alla formazione delle eccedenze di latte che vengono smaltite con l'esportazione nei Paesi deficitari, fra i quali è l'Italia.

Attualmente la situazione è tale che la frode come innanzi descritta mette in moto un meccanismo perverso, un vero circolo vizioso, nel senso che chi ha interesse a perpetrare la frode ha interesse anche alla formazione delle eccedenze di latte, ai fini della conseguente necessità del loro smaltimento mediante le esportazioni.

Questo disegno di legge non va perciò considerato isolatamente; bensì intende porsi come atto legislativo di una politica organica nella lotta alle sofisticazioni e alle frodi alimentari che danneggiano il settore

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'attiero-caseanio, quello vitivinicolo ed altri comparti agro-alimentari; lotta che nichiede un insieme convergente di azioni ai vari bivelli.

L'accoglimento del nostro disegno di legge appare tanto più necessario in questo momento, dopo le decisioni comunitarie sulle quote di produzione di latte che penalizzano ingiustamente il nostro Paese, notoriamente deficitario. Il permanere delle frodi connesse alla immissione della polvere di latte nel nostro mercato appare ancora più intollerabile.

È in questa ottica che il presente disegno di legge viene riproposto in questa legislatura e si auspica che possa trovare un vasto consenso, come già lo ebbe nella passata legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è sostituito dal seguente:

- « Art. 1. È vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:
- a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;
- b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;
- c) prodotti caseari preparati con prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere;
- d) bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di cui alle lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi proporzione.

È altresì vietato detenere latte in polvere negli stabilimenti o depositi, e nei locali annessi o comunque intercomunicanti, nei quali si detengono o comunque si lavorano latti destinati al consumo alimentare diretto o prodotti caseari ».

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — È fatto obbligo a chi importa latte in polvere di comunicare, all'atto dello sdoganamento, alla dogana e, a mezzo di lettera raccomandata, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, la destinazione, ad uso zooteonico o ad uso alimentare umano, del latte stesso ».

All'atto dell'introduzione nel territorio nazionale, il latte in polvere non destinato ad uso alimentare umano e non destinato alla riesportazione deve essere denaturato, con opportuni rilevatori chimici, secondo le prescrizioni e le modalità che saranno determinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Per le violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano le sanzioni previste dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 11 aprile 1974, n. 138.